

**SOMMARIE INFORMAZIONI ED
INTERROGATORIO DELL'INDAGATO
NEL PROCESSO TELEMATICO
ALLA LUCE DELLA RIFORMA
CARTABIA
(MARCO ORLANDI)**

ESTREMI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

- **art 133 bis cpp:** compimento di atti a distanza
- **art 133 ter cpp:** Modalità e garanzie della partecipazione a distanza
- **D.Lgs 150/2022 Riforma Cartabia**

REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE A DISTANZA

Per poter partecipare a distanza è necessario:

- un collegamento;
- locali idonei decisi dal legislatore ed un ufficio giudiziario o di polizia giudiziaria, stabilito ad hoc dall'autorità giudiziaria, tenuto conto della presenza di strumentazioni tecniche e situazioni logistiche adatte per l'effettuazione del collegamento audiovisivo.

Quanto sopra può essere disposto dal Pubblico Ministero o su istanza della Polizia giudiziaria.



SOMMARIE INFORMAZIONI DELL'INDAGATO

Art. 350 c. 4 bis cpp

Nel caso in cui la P.G. ne abbia necessità, previa motivazione, può fare richiesta formale al P.M., al fine di richiedere l'autorizzazione delle sommarie informazioni dell'indagato, a distanza.

Se l'indagato ed il suo legale lo permettono, il P.M., previa richiesta da parte della p.g. operante, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza.

Si precisa che bisogna tenere conto delle disposizioni previste dall'art. 133 ter c.p.p.



INTERROGATORIO NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO

Art. 370 cpp

Per quanto concerne l'interrogatorio dell'indagato, esso può essere effettuato a distanza sia dal P.M. sia dalla P.G..

Condicio sine qua non affinché sia possibile quanto sopra è il Consenso sia dell'indagato sia del suo difensore.

Tutto ciò che riguarda il compimento e la relativa esecuzione dell'atto deve essere compiuto secondo le modalità e tutele previste dall'art. 133-ter cpp